



COMUNE DI TRENTO

Servizio Sviluppo economico, studi e statistica

Ufficio Marketing urbano

via V. Alfieri, 6 - 38122 Trento

tel. 0461 884880 | fax 0461 884878

servizio.sviluppoeconomico@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. - ven. 8.³⁰-12

Trento, ____ 2017

Prot. n. ____ di data ____

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del dirigente del Servizio Sviluppo economico, studi e statistica n. 35 di data 12 dicembre 2017 è indetta

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO DEI GAUDENTI per il periodo 2018 – 2022

VALORE DELLA CONCESSIONE: EURO 130.500,00 ONERI FISCALI ESCLUSI.

C.I.G.: 73130621AD

La procedura aperta, disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2.

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in relazione alla valutazione degli elementi specificati nel prosieguo condotta secondo quanto indicato nel Paragrafo VI del presente bando di gara.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNALIERA A METRO QUADRO RICHIESTO DAL SOGGETTO GESTORE AI PARTECIPANTI POSTA A BASE DI GARA PARI A **EURO 6,00** "ONERI FISCALI ESCLUSI"

SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

22 gennaio 2018 alle ore 12.00



Dasa-Rägister
BS OHSAS 18001:2007
IS-0616-03

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



SEDUTA DI GARA PUBBLICA FISSATA PER IL GIORNO:

22 gennaio 2018 alle ore 15.00

presso la sala riunioni del Servizio Sviluppo economico studi e statistica in via Alfieri, 6
– 38122 Trento.

Alla seduta di gara pubblica sono ammessi tutti gli offerenti; a interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente.

Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Sabrina Redolfi (tel. 0461.884880)
Servizio Sviluppo economico, studi e statistica .

Sostituto in caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara:
dott.ssa Paola Fontana Servizio Sviluppo economico, studi e statistica – Ufficio
Marketing Urbano

Le richieste di **chiarimenti** in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo PEC al seguente indirizzo: servizio.sviluppoeconomico@pec.comune.trento.it al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domanda le informazioni relative alla gara tramite inoltre al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it).

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno _____ e sono comunicate almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.



Paragrafo I - PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELLA CONCESSIONE

CAPITOLO 1. Procedura soggetta ad AVCPASS

Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione dalla presente procedura, è effettuata per i soggetti per i quali è prevista mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti in tal caso ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nel plico esterno unitamente alla documentazione amministrativa.

CAPITOLO 2. OGGETTO DELLA GARA

Costituiscono oggetto della concessione l'organizzazione e la gestione del Mercatino dei Gaudenti.

La gestione del servizio comprende tutte le attività descritte nel DISCIPLINARE DEL MERCATINO DEI GAUDENTI approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20.11.2017 n. 214, allegato n. 1 del presente bando, e deve avvenire nel rispetto e secondo tutte le prescrizioni dettate dal medesimo disciplinare.

Si precisa fin da subito che il DISCIPLINARE DEL MERCATINO DEI GAUDENTI (completo dei suoi allegati) costituirà parte integrante del contratto di concessione.

Costituiscono oggetto della concessione anche le attività ed i servizi offerti in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'aggiudicatario secondo quanto contenuto nell'offerta tecnica.

Con riferimento al servizio oggetto del presente bando, non si evidenziano rischi interferenziali per cui non si rende necessario predisporre il Documento Unico



Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e i costi della sicurezza sono pari a zero.

CAPITOLO 3. DISCIPLINA DI GARA

La procedura di gara è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia: L.P. 23/1990 e s. m. e relativo Regolamento di attuazione, L.P. 26/1993, per rinvio espresso da parte della L.P. n. 2/2016, integrata con la normativa statale (D.Lgs n. 50/2016 e relative disposizioni attuative).

CAPITOLO 4. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

DURATA: a norma dell'articolo 5, comma 2 del DISCIPLINARE DEL MERCATINO DEI GAUDENTI, la durata della concessione è di 5 anni decorrenti dalla prima edizione del Mercatino.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune può chiedere, senza oneri aggiuntivi, tramite lettera raccomandata o PEC, l'avvio anticipato del servizio, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m. e all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE euro 130.500,00 costituito ai sensi dell'articolo 167 del D.Lgs. 50/2016 ed ai fini di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto stimato quale corrispettivo del servizio di organizzazione e gestione del Mercatino dei Gaudenti.

Il calcolo è stato effettuato sulla base dell'estensione minima dell'area dedicabile al Mercatino dei Gaudenti nelle sue due ubicazioni a mente di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 del DISCIPLINARE DEL MERCATINO DEI GAUDENTI, della periodicità del Mercatino stesso a mente di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 del DISCIPLINARE DEL MERCATINO DEI GAUDENTI, della durata della concessione



fissata in numero di anni pari a 5 e dell'importo a metro quadro pari ad euro 6,00 posto a base di gara.

Nel corso della durata della concessione il concessionario, entro i limiti previsti dal DISCIPLINARE DEL MERCATINO DEI GAUDENTI, potrà richiedere l'estensione dell'area e conseguentemente sarà adeguato il valore della concessione.



Paragrafo II: SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a partecipare alla presente gara associazioni, enti, organismi, persone giuridiche non riconosciute (es.comitati, circoli ecc.) e operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, secondo quanto meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono **esclusi dalla gara** sia il consorzio sia il consorziato.

Le Imprese e le Società cooperative così individuate non possono partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né possono essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.

A norma dell'art. 80, comma 5 lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016, è **escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno **esclusi dalla gara**. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo



l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, secondo quanto prescritto nel bando.

CAPITOLO 1. SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale ossia insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Si ricorda che l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. prevede:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono



violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori



economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;



m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.



12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Si precisa che in caso di associazioni, enti, organismi la verifica dei requisiti verte su coloro che hanno la legale rappresentanza ed eventuali membri del comitato direttivo se presente. In caso di soggetti privi di personalità giuridica (ad es. comitati circoli ecc.) la verifica dei requisiti verte su tutti i soggetti facenti parte del soggetto.

Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** i soggetti che nei tre anni precedenti la data del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali



per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

CAPITOLO 2. SOGGETTI PARTECIPANTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Non sono previste prestazioni secondarie e pertanto, a norma dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo c.d. "orizzontale". In tal caso i requisiti di ordine generale previsti per i soggetti partecipanti singolarmente devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati.

CAPITOLO 3. CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.



Paragrafo III: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara i soggetti offerenti devono far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate a pena di esclusione, **un UNICO plico** chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo e/o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità e la non manomissione del contenuto, timbrato e firmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nell'ipotesi di persone giuridiche non riconosciute (es. comitati circoli ecc.) il plico dovrà essere controfirmato da tutti gli appartenenti. Il plico dovrà contenere la documentazione di seguito specificata e dovrà pervenire al seguente indirizzo:

Comune di Trento - Ufficio Protocollo - Via Maccani, 148 – 38121 Trento

entro le ore 12:00 del giorno 22 gennaio 2018

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Il termine sopra indicato è stabilito a norma dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e il suo mancato rispetto comporta l'**esclusione dalla gara** a norma del citato art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 18 della L.p. 2/2016 e s.m..

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:

**“ OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO DEI
GAUDENTI per il periodo 2018 – 2022”.**

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce **causa di esclusione dalla gara**:

1) la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel



caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;

2) la mancata **chiusura del plico sopra descritto** con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione, fermo l'esame della situazione di fatto concretamente verificatisi.

Detto plico dovrà essere inviato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Trento, via Maccani n. 148 - 38121 Trento (orario: dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.00) il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione dell' **Allegato n.2** al presente bando di gara debitamente compilata per la parte riferita all'offerente.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi ad evitare la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi del Comune di Trento diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla gara gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Ai fini della validità della presentazione dell'offerta nel termine prefissato, farà fede il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sul plico all'atto del ricevimento.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.



Paragrafo IV: DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

N.B. Al fine di agevolare la partecipazione alla gara, in allegato al presente bando è messo a disposizione degli interessati un fac – simile delle dichiarazioni che seguono, da rendere ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m..

I modelli di fac – simile allegati al bando sono reperibili sul sito internet dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it).

Si precisa sin d'ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente bando.

CAPITOLO 1 - INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno deve essere inserito, **a pena di esclusione**, quanto di seguito indicato:

- la documentazione a corredo dell'offerta, così come indicata al **capitolo 2** “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” del presente paragrafo;

- un plico chiuso (**Busta “A”**) con ceralacca e/o nastro adesivo (o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura recante l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura “**OFFERTA TECNICA**” e contenente esclusivamente quanto richiesto al **capitolo 3** del presente paragrafo;

- una plico chiuso (**Busta “B”**) con ceralacca e/o nastro adesivo (o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura recante l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura “**OFFERTA ECONOMICA**” e contenente esclusivamente quanto richiesto al **capitolo 4** del presente paragrafo.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere resa seguendo le modalità indicate.



CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico esterno deve essere inserita – **a pena di esclusione** dalla gara –(unitamente ai plichi indicati nei **capitoli 3 e 4** contenenti l'offerta tecnica ed economica, ma esternamente agli stessi) tutta la documentazione di seguito descritta:

Punto 1. DICHIARAZIONE ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m., utilizzando il modello **Allegato 3 o 3A al presente bando**

E' una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà in carta libera, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di offerenti di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per gli offerenti medesimi di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.)

attestante:

A. DATI IDENTIFICATIVI

B. (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se raggruppamento temporaneo non ancora costituito) l'**elenco delle imprese** che costituiranno il raggruppamento orizzontale, l'**indicazione della mandataria** (capogruppo) e **della/e mandante/i**, la **quota di partecipazione al raggruppamento** di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;



(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la specificazione della parti del contratto che saranno assunte da ciascuna delle imprese consorziate, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

C. MOTIVI DI ESCLUSIONE:

- **l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.**

OPPURE

- **di trovarsi in una una o più situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione**

D. ALTRE DICHIARAZIONI:

1. che l'operatore non versa nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'operatore stesso sia stato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016 e **Allegato 4** al



presente bando e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

2. di accettare anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il DISCIPLINARE DEL MERCATINO DEI GAUDENTI e di aver preso visione di tutte le clausole contenute nel presente bando e nel richiamato DISCIPLINARE DEL MERCATINO DEI GAUDENTI accettandole senza riserva alcuna;

3. di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli oneri conseguenti all'erogazione dei servizi previsti.

A PENA DI ESCLUSIONE:

- in caso di operatore economico singolo la Dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore)
- in caso di persone giuridiche non riconosciute (es. comitati, circoli ecc.) la medesima Dichiarazione deve essere sottoscritta da ogni soggetto facente parte della medesima;
- in caso di raggruppamento temporaneo la medesima Dichiarazione deve essere prodotta da **ciascun operatore** costituente il raggruppamento e sottoscritta dal legale rappresentante

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere la Dichiarazione.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Dlgs 50/2016, essi dovranno rendere e sottoscrivere la Dichiarazione. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, dovranno rendere e sottoscrivere la Dichiarazione compilando le parti ai punti A, C, D1, D2, D3.



NB: si rammenta che, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs 50/2016, in caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, nella Dichiarazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione da parte delle mandanti alla capogruppo del **“mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura”**.

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo punto 3, lettera B).

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Per rendere le dichiarazioni del presente CAPITOLO, in alternativa al fac-simile allegato 3 al presente bando, l'operatore economico può utilizzare il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016). Si precisa che in tale ultimo caso è preciso obbligo dell'operatore economico verificare la rispondenza dei contenuti del D.G.U.E. alle richieste del presente bando.

É facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

2. Il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS;



Il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.). In merito si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell'articolo 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, se tenuti, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione di gara.

Nel caso di imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo, il PASSOE deve essere presentato da ciascuna delle imprese raggruppate nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPASS.

Nel caso di partecipazione di consorzi, il PASSOE deve essere presentato dal CONSORZIO e da ciascuna delle imprese per le quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPASS.

3. Altra documentazione/dichiarazioni

A) CAUZIONE PROVVISORIA

La documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione - della **CAUZIONE PROVVISORIA**.

L'ammontare della cauzione provvisoria a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è pari al 2% dell'importo posto a base di gara dove per importo a base di gara a tale esclusivo effetto si intende il valore della concessione cosiccome definito nel Paragrafo 1 del presente bando.

L'importo della cauzione è quindi pari ad euro 2.610,00.

Qualora l'offerente ricada in una delle fattispecie di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che consentono la riduzione dell'importo della garanzia, dovrà essere allegata alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria la certificazione richiesta ovvero una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti e le



qualificazioni richieste.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale può avvenire:

A. tramite deposito in contanti, con versamento diretto presso il Tesoriere dell'Amministrazione (UNICREDIT S.p.a. - via Galilei, 1 – 38122 Trento, codice IBAN:IT 73 I 02008 01820 000001202801) nel rispetto dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. In tal caso il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che deve essere presentata, in copia conforme all'originale, a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara. In caso di effettuazione del deposito tramite bonifico bancario al tesoriere dell'Amministrazione, deve essere consegnata la distinta della banca ordinante unitamente ad una ricevuta del versamento da parte del tesoriere: ove non fosse presente la ricevuta rilasciata dal tesoriere, alla verifica del buon esito dell'operazione provvede direttamente l'Amministrazione tramite il proprio tesoriere. **In tal caso deve essere presentato, a pena di esclusione, anche l'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);**

B. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. **In tal caso deve essere presentato, a pena di esclusione, anche l'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);**

C. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.

Le garanzie fidejussorie costituite nella forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:



- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega al presente bando un fac-simile di dichiarazione- **Allegato 5**).

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:

- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante nel



corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto dovuta a ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
- la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante e che indichino quale **foro competente** per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito un foro diverso da quello ove ha sede la stessa.

Si ricorda che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Nel caso di imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo, la documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria e la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione deve essere resa dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti e deve



contenere l'espresso riferimento a tutte le Imprese partecipanti, nonché l'espressa indicazione che la garanzia prestata si riferisce alla stipulazione del contratto da parte del raggruppamento nel suo insieme.

N.B.: In caso di Associazione temporanea di imprese, l'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., fermo restando che – a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - la riduzione per le microimprese, piccole e medie Imprese è ammessa solo nel caso in cui il raggruppamento sia costituito esclusivamente da Imprese dotate di tale caratteristica.

B) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE E PROCURA

Il **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito al soggetto capogruppo dai soggetti mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto, dal cui testo risulti espressamente:

- che i soggetti partecipanti alla gara si sono costituiti in raggruppamento temporaneo;
- che il predetto raggruppamento temporaneo persegue il fine di partecipare a una o più gare, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che il mandato è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutti i soggetti riuniti nei confronti dell'Amministrazione;
- che al soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e fino alla conclusione dello stesso. Tuttavia l'Amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico dei soggetti mandanti;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- l'espressa indicazione della parte di esecuzione del contratto di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei



pagamenti.

La **PROCURA** – in carta legale - relativa al suddetto mandato risultante da **atto pubblico** (oppure copia notarile in carta legale dello stesso atto).

E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è **vietata** qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione prestata.

Fermo quanto stabilito al CAPITOLO 5 del presente Paragrafo in merito al soccorso istruttorio, l'omessa presentazione

- **anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate al punto 1. lettere A, B, C, D e/o**
- **della documentazione di cui al punto 2. e/o**
- **della cauzione provvisoria di cui al punto 3 lettera A).**

comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, degli artt. 80, 83 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dell'art. 1 comma 17 della L. n. 190/2012 e s.m., della deliberazione dell'A.N.AC. di data 21 dicembre 2016.

CAPITOLO 3 – OFFERTA TECNICA

Il plico – **Busta A** - contenente l'offerta tecnica deve:

- essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad



impegnare validamente l'offerente;

– recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura “**OFFERTA TECNICA**” L'offerta tecnica deve essere **resa in carta legale o resa legale, (una marca da bollo da 16 Euro ogni 4 facciate)** con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale, le offerte non in regola con l'imposta di bollo.

Deve essere redatta in lingua italiana in forma di relazione, articolata in capitoli corrispondenti agli elementi di valutazione di cui al successivo Paragrafo 5, CAPITOLO 1 del presente bando.

Si precisa che:

- gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali;
- la documentazione presentata verrà esaminata ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nel Paragrafo 5 del presente bando.

Costituisce **causa di esclusione dalla gara** la presenza nel contesto dell'offerta tecnica di elementi concernenti l'offerta economica presentata.

A norma dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. deve essere presentata una e una sola offerta tecnica.

In caso di soggetto singolo l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore o da persona abilitata a impegnare validamente l'operatore. In caso di RTI e consorzi si rimanda alle precisazioni di cui al capitolo 5 del presente Paragrafo.

In caso di soggetto privo di personalità giuridica (es. comitati circoli ecc.) l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti,



CAPITOLO 4 – OFFERTA ECONOMICA

Il plico - **Busta B** - contenente l'offerta economica deve:

- essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'operatore economico;
- recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**".

A norma dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. deve essere presentata una e una sola offerta economica. Costituisce **causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte, di offerte parziali, con alternative o comunque condizionate**.

L'offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- deve essere resa **in carta legale o resa legale** (con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo) e recare il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell'offerente e deve essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'operatore economico o da persona abilitata a impegnare validamente l'operatore economico e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- la formulazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione in cifre, da parte del concorrente, **della quota di partecipazione giornaliera a metro quadro richiesta al partecipante al Mercatino dei Gaudenti**. Si precisa che l'ammontare di tale quota è inteso "oneri fiscali esclusi" e deve essere comprensivo di ogni somma che il soggetto gestore richiede a qualsiasi titolo al singolo partecipante.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara pari a euro 6,00.

Costituisce causa di esclusione automatica dell'offerta la mancata indicazione



dell'importo offerto in ribasso.

Al fine della partecipazione alla gara, l'Amministrazione ha predisposto l'apposito fac simile “**modulo offerta economica**” Allegato n. 6 al presente bando di gara.

In caso di soggetto singolo l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore o da persona abilitata a impegnare validamente l'operatore. In caso di RTI e consorzi si rimanda alle precisazioni di cui al capitolo 5 del presente Paragrafo.

In caso di soggetto privo di personalità giuridica (es. comitati circoli ecc.) l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti,

Si evidenzia che in nessun caso, **a pena di esclusione**, al di fuori della busta contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.

CAPITOLO 5 – ULTERIORI INDICAZIONI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

- periodo di validità dell'offerta

L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra



la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

- presentazione delle offerte da parte di RTI o consorzi o soggetti privi di personalità giuridica

A pena di esclusione le offerte devono essere sottoscritte:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
- in caso di consorzio ex 2602 cc, già costituito, dal legale rappresentante del consorzio;
- in caso di consorzio ex 2602 cc, non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata.

Per tutte le altre forme di consorzio, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, a pena di esclusione dalla gara.

In caso di assenza di personalità giuridica tutta la documentazione comprese l'offerta economica e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte da tutti i componenti del soggetto che presenta l'offerta.

- soccorso istruttorio

In applicazione del disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o elementi e/o documenti di cui al capitolo 2 del paragrafo IV "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" (ivi compresa la mancata sottoscrizione), la seduta di gara è sospesa e si procede a:

- richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la



presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi e/o documenti con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

A) in merito alle dichiarazioni di cui al capitolo 2 del paragrafo IV "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - PUNTI 1 e 2 :

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore ove richiesto;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;

B) in merito al deposito cauzionale di cui al capitolo 2 del paragrafo IV "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - PUNTO 3, lettera A):

- mancata presentazione del deposito cauzionale - garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere (o distinta della banca ordinante in caso di bonifico bancario) in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato: la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- mancata sottoscrizione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore o mancata sottoscrizione della stessa;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal



presente bando;

- mancata presentazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 nel caso di presentazione di cauzione dimidiata o mancata produzione in allegato alla documentazione costituente la cauzione provvisoria delle ulteriori certificazioni o dichiarazioni che consentono la riduzione dell'importo della cauzione a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- mancata presentazione dell'impegno di soggetto garante a presentare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- mancanza anche di una sola delle clausole richieste al punto 3 del capitolo 2 del paragrafo IV;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara;
- mancata indicazione di tutte le imprese costituenti l'ATI in caso di raggruppamento.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non è ammessa regolarizzazione per gli elementi e i documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica.

Le cause di esclusione previste nel presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

All'attivazione del soccorso istruttorio non consegue l'applicazione di alcuna sanzione.



Paragrafo V: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli elementi di valutazione dell'offerta sono di seguito descritti.

La valutazione dell'offerta economica e di quella tecnica avviene ripartendo i 100 punti a disposizione della Commissione nel modo seguente:

Punteggio totale a disposizione: 100/100:

1. Offerta tecnica: punti da 0 a 80

2. Offerta economica: punti da 0 a 20

CAPITOLO 1. OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Gli 80 punti dell'offerta tecnica sono suddivisi in base ai seguenti ELEMENTI e SUBELEMENTI:

A) QUALITA' E TRASPARENZA PROGETTO

TOTALE PUNTI: 51 suddiviso nei sub elementi come di seguito indicato:

a1) *sistema di selezione dei partecipanti*: **(massimo punti 23)**: sarà valutato il sistema di selezione dei partecipanti attribuendo il punteggio maggiore a quello che favorisca la massima partecipazione e trasparenza;

a2) *trasparenza e non discriminazione del sistema di assegnazione dei posteggi* : sarà valutato il sistema di assegnazione dei posteggi attribuendo il maggior punteggio al sistema che assicura la maggiore turnazione sulle postazioni, anche all'interno del singolo settore qualora il mercato venga articolato per settori **(massimo punti 17)**;

a3) *sistema di suddivisione ed organizzazione dei partecipanti* presenti che garantisca una pianificazione razionale e per tematiche delle merci esposte sia all'interno del singolo mercatino sia ragionando sul sistema integrato costituito dalle due diverse ubicazioni **(massimo 6 punti)**;



a4) *promozione e pubblicità dell'iniziativa e modalità di rendicontazione e/o coinvolgimento del comune*: saranno valutate le modalità e la frequenza dell'attività di promozione/pubblicità e di rendicontazione dell'iniziativa e del coinvolgimento del comune di Trento **(massimo 5 punti)**.

B) VALORE AGGIUNTO

per favorire la funzione di aggregazione e di presidio del territorio da parte del mercatino, è valutata la proposta di realizzare iniziative collaterali di tipo culturale, didattico e dimostrativo legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione nonché connesse ad aspetti tradizionali, culturali e artigianali tipici del territorio **(massimo 8 punti)**.

C) FAVOR PER ASSOCIAZIONISMO

per favorire collaborazioni e sinergie con soggetti dell'associazionismo saranno valutate le condizioni di favor alla partecipazione anche economica (es.: gratuità) **(massimo 16 punti)**.

D) ESPERIENZA PREGRESSA

sarà valutata l'esperienza maturata in relazione a gestione e/o organizzazione di iniziative aventi natura analoga. Tale esperienza potrà essere riconducibile sia al soggetto offerente sia ai singoli soci/associati appartenenti allo stesso **(massimo 5 punti)**.

Per quanto riguarda l'offerta tecnica gli **elementi a1) e a2)** sono previsti **a pena di esclusione**, mentre per i restanti elementi qualora non presenti nell'offerta verrà attribuito un punteggio pari a zero.

Il punteggio massimo relativamente all'offerta tecnica sarà attribuito adottando il sistema di calcolo di seguito specificato. All'offerta tecnica che consegue il **punteggio complessivo più alto** (ottenuto sommando i parziali attribuiti in relazione alle lettere da A) a D) del presente CAPITOLO) sarà attribuito il **punteggio massimo complessivo di 80 punti** ed alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale attribuito mediante applicazione della seguente formula:



$$X = \frac{P_o \times C}{P_i}$$

Dove:

X = punteggio attribuibile all'operatore in esame;

P_i = punteggio complessivo più alto;

C = punteggio massimo attribuibile (80 punti);

P_o = punteggio complessivo ottenuto dall'operatore in esame.

2. OFFERTA ECONOMICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE: punti 20

Il punteggio massimo relativamente all'offerta economica sarà attribuito adottando il sistema di calcolo di seguito specificato. Alla **quota più bassa** sarà attribuito il **punteggio massimo complessivo di 20 punti** ed alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale attribuito mediante applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{P_i \times C}{P_o}$$

Dove:

X = punteggio attribuibile all'operatore in esame;

P_i = quota a metro quadro più bassa;

C = punteggio massimo attribuibile (20 punti);

P_o = quota a metro quadro offerta dall'operatore in esame.



Paragrafo VI: PROCEDURA DI GARA

Ai sensi dell'art. 21, commi 6 della L.P. n. 2/2016 e s.m., degli artt. 37 e 38 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, la gara si svolge secondo il procedimento di seguito indicato.

Il Presidente di gara di cui all'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti in seduta pubblica nel giorno, luogo ed ora indicati nel presente bando procede alla verifica della regolarità della presentazione dei plichi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara.

Procede, di seguito, all'apertura dei plichi ritualmente presentati dagli offerenti ed alla verifica della regolarità del loro contenuto. In particolare verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli concorrenti la cui documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente bando.

A norma dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi o documenti presentati (anche dando mandato – a tal fine – al responsabile del procedimento di gara) assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce **causa di esclusione** il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente di gara o del responsabile del procedimento di gara.

Il Presidente di gara provvede di seguito a verificare la regolarità formale dei plichi presentati dai concorrenti ammessi e contenenti rispettivamente:

- a) plico A (...): offerta tecnica;
- b) plico B (...): offerta economica.

Di seguito i plichi contenenti le offerte tecniche (plico A ... - Offerta tecnica), risultati conformi a quanto richiesto nel presente bando, vengono consegnati dal Presidente di gara alla Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei



contratti.

Ciascun plico contenente l'offerta economica (plico B ... – Offerta economica) non viene aperto, ma semplicemente siglato sui lembi di chiusura dal Presidente di gara e quindi consegnato al responsabile del procedimento affinché lo custodisca in un luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso della quale verrà aperto.

La Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è nominata dal Presidente di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m..

Il Presidente della Commissione è un Dirigente dell'Amministrazione comunale individuato con specifico atto del Direttore Generale. Il numero dei membri della Commissione è pari a 3. I membri della Commissione sono individuati fra personale interno dell'Amministrazione e/o soggetti esterni alla stessa in applicazione del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Alla Commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 61 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Alla Commissione sono assegnati i compiti di seguito descritti secondo quanto stabilito dall'art. 62, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m..

La Commissione prevista dal citato art. 38 si riunisce in seduta pubblica per ricevere dal Presidente di gara i plichi contenenti le offerte tecniche presentati dagli offerenti ammessi.

Procede, di seguito, all'apertura dei plichi predetti e a constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta: ciascun documento viene siglato dal Presidente della Commissione.

Il Presidente della Commissione, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti contenuti nel "Plico A (...) – Offerta tecnica" presentati da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente bando e la conseguente ammissione al prosieguo della gara.



Quindi, la Commissione procede con l'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi afferenti all'offerta tecnica nei modi e nei limiti stabiliti dal presente bando con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo l'attribuzione del punteggio avviene valutando la documentazione complessivamente presentata dal raggruppamento stesso.

Laddove le modalità di attribuzione del punteggio non siano puramente matematiche o oggettive, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione è motivata.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l'**esclusione dalla gara** nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

La Commissione ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per avere chiarimenti o raggugli sull'offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC (al domicilio indicato nella dichiarazione presentata per l'ammissione alla gara) nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato ed i chiarimenti allo stesso richiesti. I chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dalla Commissione ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale che viene trasmesso dalla Commissione stessa al Presidente di gara.

Il Presidente di gara, quindi, ricevuto il verbale della Commissione convoca una nuova seduta pubblica di gara dandone notizia ai partecipanti mediante PEC nel corso della quale è data illustrazione del verbale della Commissione (mediante lettura dei punteggi assegnati a ciascun offerente) e sono pronunciate pubblicamente le eventuali esclusioni disposte dalla Commissione e le relative motivazioni.

Il Presidente di gara in seduta pubblica procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche "Plico B (...) - Offerta economica", ad accertare la regolarità e



completezza della documentazione negli stessi contenuti ed a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste dal presente bando).

Contemporaneamente procede a dare lettura dell'offerta economica presentata da ciascun concorrente.

Dopo l'apertura delle offerte economiche qualora il Presidente di gara accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale **provvede ad escludere tutti i concorrenti la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.**

Il Presidente di gara procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio secondo le modalità indicate nel presente bando.

Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede alla formazione della graduatoria provvisoria sommando ai punti già attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnica i punti attribuiti dal Presidente di gara stesso all'offerta economica. Nel caso in cui due offerenti abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria, procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte del soggetto da collocare al primo posto della graduatoria definitiva.

Concluse le operazioni predette il Presidente di gara procede a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse sommando al punteggio attribuito all'elemento prezzo, i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica.

Il Presidente di gara aggiudica la gara all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria definitiva.

Il Presidente di gara ha la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara.

L'aggiudicazione è disposta anche se è presentata o è ammessa una sola offerta *purché la stessa sia ritenuta idonea al soddisfacimento degli obiettivi* dell'Amministrazione e



conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. n. 2/2016 e s.m., del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P.22 maggio 1991 n. 10/40/Leg. e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la Commissione (per la parte tecnica) e il Presidente di gara possono comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

N.B.

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione. E' facoltà del Presidente di gara convocare le sedute pubbliche direttamente nel corso di una precedente seduta pubblica: in tal caso non si procede alla comunicazione agli offerenti né alla pubblicazione sul sito.



Paragrafo VII: ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI

CAPITOLO 1. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' fatto espresso divieto al concessionario di affidare a terzi la gestione del servizio oggetto del presente bando o di parte di esso.

Sono consentiti tutti i contratti per la fornitura di beni necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione.

CAPITOLO 2. VIGILANZA E CONTROLLI

Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso.

La verifica della regolare esecuzione del contratto fa capo al Servizio Sviluppo economico, studi e statistica il cui Dirigente assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Il Dirigente potrà delegare ai propri collaboratori il controllo sul corretto espletamento delle prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

La verifica di conformità viene svolta in corso di esecuzione del contratto a cadenza almeno annuale ed ogniqualvolta si renda necessario al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato dall'Amministrazione la massima collaborazione al fine di garantire il regolare assolvimento delle procedure di controllo, consentendo in ogni momento il libero accesso al sistema di selezione dei partecipanti ed a fornire ogni documentazione ed informazione completa veritiera che il medesimo ritenga opportuno acquisire. In particolare, avvalendosi anche di soggetti diversi, i controlli saranno diretti a verificare:

- la rispondenza dell'attività espletata dal soggetto affidatario al progetto gestionale;
- il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi minimi del servizio;
- il rispetto delle clausole contrattuali.



Ad ultimazione dell'esecuzione del contratto si dà luogo all'attestazione di regolare esecuzione secondo le disposizioni dell'art. 55 del Regolamento per la disciplina dei contratti e dell'art. 31 della L.P. 23/1990. Eventuali inadempienze od irregolarità riscontrate nell'esecuzione dell'attività saranno contestate formalmente al soggetto prestatore del servizio.

CAPITOLO 3. PENALITA'

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di comminare al concessionario la penale di Euro 300,00 (trecento/00) nei seguenti casi:

- mancata realizzazione di un'edizione del Mercatino dei Gaudenti non imputabile all'assenza di richieste di partecipazione.
- mancata turnazione degli operatori sulle postazioni qualora non giustificata da ragioni logistiche e/o organizzative.

L'applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, mediante P.E.C., alla quale il concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di ricevimento.

Le penali saranno dedotte dalla cauzione definitiva di cui al successivo capitolo 5 del presente paragrafo, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi del successivo capitolo 6 del presente paragrafo.

CAPITOLO 4. RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti il contraente che si renda responsabile di inadempimento, negligenze o ritardi, dovrà risarcire i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per ed in causa dell'inadempimento stesso.

Al verificarsi della terza violazione, in assenza di oggettive giustificazioni, l'Amministrazione può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto senza il relativo preavviso e salvo il risarcimento del danno.

Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione, previo contraddittorio, di risolvere il



contratto in danno al contraente nel caso di grave inadempimento alle condizioni poste dal contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

CAPITOLO 5. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 31 delle L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il concessionario deve prestare cauzione a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto come descritte nel presente bando e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'affidatario per un importo pari al 10 per cento dell'importo complessivo della concessione.

L'importo complessivo della concessione è determinato, a questo esclusivo effetto, sulla base dell'area richiesta dal soggetto aggiudicatario per lo svolgimento del Mercatino dei Gaudenti, sulla base della periodicità del Mercatino stesso a mente di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 del DISCIPLINARE DEL MERCATINO DEI GAUDENTI, della durata della concessione fissata in numero di anni pari a 5 e dell'importo a metro quadro richiesto dal soggetto aggiudicatario cosiccome definito in esito alla procedura di gara.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

La cauzione garantisce per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: il Comune ha pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione / garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, qualora l'ammontare della garanzia si riduca per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

La cauzione resta vincolata per tutta la durata della concessione del servizio e fino a che non ne venga disposto lo svincolo da parte del Comune, previa valutazione del regolare assolvimento degli obblighi definiti dal presente capitolato.

Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di



inadempimento cui corrisponda la comminazione di penali. In ogni caso la cauzione definitiva viene incassata totalmente laddove il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui al capitolo 6 del presente paragrafo.

CAPITOLO 6. RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile ed all'esecuzione d'ufficio, a spese del contraente, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- mancata applicazione del sistema di selezione dei partecipanti idoneo a garantire trasparenza nella procedura di selezione di cui all'offerta;
- reiterazione per almeno 3 volte delle ipotesi di cui al CAPITOLO 3 "PENALITA" del presente Paragrafo;
- frode, violazione del divieto di cessione del contratto e di subconcessione.

CAPITOLO 7. SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Le attrezzature utilizzate dal personale del concessionario dovranno essere conformi alla normativa vigente e per le attività svolte dovranno essere impiegati gli appropriati D.P.I., in relazione alla valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 81/08 e ss.mm..

Il Comune di Trento declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a terzi che possano conseguire alle attività svolte in occasione e durante lo svolgimento del Mercatino dei Gaudenti.



L'Impresa affidataria deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori e quanto disciplinato all'art. 32 della L.P. 2/2016. In particolare, l'impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e quelle che tutelano il lavoro dei disabili (Legge 12.02.1999 n. 68).

CAPITOLO 8. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

CAPITOLO 9. FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O MORTE DEL TITOLARE

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento del medesimo, la stazione appaltante provvederà alla revoca dell'affidamento.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso dal contratto.

CAPITOLO 10. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con l'operatore economico che segue il primo nella graduatoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel presente bando al Paragrafo IV, capitolo 5, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all'accettazione dell'affidamento, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la



variazione dei prezzi), che impediscano la stipulazione del contratto.

CAPITOLO 11. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali eventualmente conseguenti alla presente scrittura sono a carico del contraente-concessionario.

Trattasi parimenti di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso relativo esclusivamente ad operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

CAPITOLO 12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

Ove il soggetto classificatosi primo in graduatoria non provveda alla stipulazione del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, l'Amministrazione avrà la facoltà di affidare la fornitura all'impresa seconda classificata nonché di richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipula.

CAPITOLO 13. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

CAPITOLO 14. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Trento.



Paragrafo VIII: ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE – VERIFICA DEI REQUISITI ED ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

A norma dell'art. 22 della L. P. n. 2/2016 e s.m. l'Amministrazione procede nei confronti dell'impresa aggiudicataria alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente bando tramite l'acquisizione mediante il sistema AVCPass o d'ufficio.

L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti di ufficio, può richiedere la collaborazione degli operatori interessati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara anche nei confronti di operatori economici diversi dall'aggiudicatario.

L'Impresa aggiudicataria deve procedere all'assolvimento degli adempimenti di seguito descritti.

Prima della stipula del contratto . Effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo richiesto dall'Amministrazione stessa.

Prima della stipula del contratto . Trasmettere la documentazione comprovante la costituzione della **CAUZIONE DEFINITIVA** di cui al CAPITOLO 5 del Paragrafo VII del presente bando.

Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: a tal fine è necessario che l'Impresa alleggi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della suddetta garanzia definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. In quest'ultimo caso essa avviene mediante fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o



prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fidejussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nell'allegato al presente bando "Modalità di costituzione della cauzione definitiva" - **Allegato n. 7**. Non sono accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del DISCIPLINARE DEL MERCATINO DEI GAUDENTI **prima dell'avvio del servizio** il soggetto gestore deve depositare la polizza assicurativa di cui al medesimo articolo 8 del DISCIPLINARE in copia al Comune.

Nel caso in cui aggiudicatario sia rimasto un gruppo di imprese che abbia manifestato la volontà di costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione richiede la presentazione della seguente documentazione da redigersi ai sensi e secondo le disposizioni di cui al Paragrafo IV, CAPITOLO 2, PUNTO 3 lettera B) del presente bando:

- MANDATO COLLETTIVO SPECIALE
- PROCURA relativa al suddetto mandato



Paragrafo IX: ULTERIORI INFORMAZIONI

A. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Nel contratto è riportata la seguente clausola:

“L'impresa, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed i..

A mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 l'impresa o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In ossequio alla normativa citata, il Comune verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.”.

B. CODICE DI COMPORTAMENTO

A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it ed allegato n. 4 al presente bando) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

f.to
IL DIRIGENTE
dott. Sabrina Redolfi



INDICE

Paragrafo I - PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELLA CONCESSIONE

CAPITOLO 1. Procedura soggetta ad AVCPASS

CAPITOLO 2. OGGETTO DELLA GARA

CAPITOLO 3. DISCIPLINA DI GARA

CAPITOLO 4. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

Paragrafo II: SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI RICHIESTI

CAPITOLO 1. SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

**CAPITOLO 2. SOGGETTI PARTECIPANTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
IMPRESE**

CAPITOLO 3. CONSORZI

Paragrafo III: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Paragrafo IV: DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

CAPITOLO 1 - INDICAZIONI GENERALI

CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. DICHIARAZIONE

lettera A) DATI IDENTIFICATIVI

lettera B) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE

lettera C) MOTIVI DI ESCLUSIONE

lettera D) ALTRE DICHIARAZIONI

2. Il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS

3. ALTRA DOCUMENTAZIONE/DICHIARAZIONI

lettera A) CAUZIONE PROVVISORIA

lettera B) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE E PROCURA

CAPITOLO 3 – OFFERTA TECNICA

CAPITOLO 4 – OFFERTA ECONOMICA

CAPITOLO 5 – ULTERIORI INDICAZIONI E SOCCORSO ISTRUTTORIO



Paragrafo V: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

CAPITOLO 1 – OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CAPITOLO 2 – OFFERTA ECONOMICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Paragrafo VI: PROCEDURA DI GARA

Paragrafo VII: ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI

CAPITOLO 1. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

CAPITOLO 2. VIGILANZA E CONTROLLI

CAPITOLO 3. PENALITA'

CAPITOLO 4. RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

CAPITOLO 5. CAUZIONE DEFINITIVA

CAPITOLO 6. RISOLUZIONE

CAPITOLO 7. SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

CAPITOLO 8. ESECUZIONE IN DANNO

CAPITOLO 9. FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O MORTE DEL TITOLARE

CAPITOLO 10. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

CAPITOLO 11. SPESE CONTRATTUALI

CAPITOLO 12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

CAPITOLO 13. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

CAPITOLO 14. FORO COMPETENTE

**Paragrafo VIII: ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE – VERIFICA
DEI REQUISITI ED ULTERIORE DOCUMENTAZIONE**

Paragrafo IX: ULTERIORI INFORMAZIONI

A. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

B. CODICE DI COMPORTAMENTO



APPENDICE

- Allegato n. 1. Deliberazione di Giunta comunale n. 214 di data 20/11/2017 e DISCIPLINARE MERCATINO DEI GAUDENTI

- Allegato 2. Ricevuta attestante l'avvenuta consegna all'Ufficio Protocollo

- Allegato 3. Fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio

- Allegato 3A; Fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio per soggetti privi di personalità giuridica

- Allegato 4. Codice di Comportamento del Comune di Trento

- Allegato 5. Fac-simile di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore

- Allegato 6. Fac-simile offerta economica

- Allegato 7. Modalità di costituzione della cauzione definitiva

- Allegato 8. Determina dirigenziale di approvazione del bando